

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Antonica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2013 promossa da:

UTILIZZATORE E GARANTE

Contro

OPPONENTE

SOCIET DI GESTIONE CREDITI

OPPOSTA INTERVENUTA

E

COMPAGNIA ASSICURATIVA

AGENZIA ASSICURATIVA

TERZI CHIAMATI

AGENTE ASSICURATORE

e

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

SOCIETA' DI LEASING ha agito in via monitoria nei confronti di UTILIZZATORE E GARANTE al fine di sentirli condannare al pagamento in proprio favore dell'importo di €. 56.034,58 per canoni scaduti, risarcimento del danno conseguente al furto della vettura MERCEDES ML 63 AMG oggetto del contratto di locazione finanziaria n. omissis intercorso tra le parti ed interessi di mora.

In data 7 agosto 2013 il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del giudice dott. Di Marziantonio ha emesso il decreto ingiuntivo n. omissis/2013 con cui ha ingiunto ad UTILIZZATORE E GARANTE il pagamento in favore dell'ingiungente dell'importo di €. 56.034,58 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione UTILIZZATORE E GARANTE che hanno chiesto preliminarmente la chiamata in giudizio della COMPAGNIA ASSICURATIVA, AGENZIA ASSICURATIVA e AGENTE ASSICURATORE ed in via principale la revoca del decreto ingiuntivo n. omissis/2012, in via subordinata, accertare e dichiarare l'entità delle somme eventualmente dovute dagli opposenti e/o dai chiamati in giudizio; accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei terzi chiamati in causa per "mala gestio" ed inadempimento in relazione al contratto di polizza assicurativa n. omissis per avere omesso la comunicazione della scadenza del premio assicurativo a UTILIZZATORE E GARANTE e, per l'effetto condannarli a manlevare essi

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Ivana Antonica n. 5071 del 08 marzo 2018

opponenti da ogni pretesa avanzata da SOCIETA' DI LEASING nei propri confronti. Con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita SOCIETA' DI LEASING che ha chiesto in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione ed in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Autorizzata la chiamata in giudizio si costituivano COMPAGNIA ASSICURATIVA e AGENZIA ASSICURATIVA. Non si costituiva AGENTE ASSICURATORE di cui veniva dichiarata la contumacia. In data 21 luglio 2015, con ordinanza resa a seguito di riserva, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Venivano sentiti in sede di interrogatorio libero il legale rappresentante di AGENZIA ASSICURATIVA, sig. *omissis* ed il sig. *omissis* procuratore speciale di COMPAGNIA ASSICURATIVA.

Respinte le istanze istruttorie avanzate parte attrice, da AGENZIA ASSICURATIVA e da SOCIETA' DI LEASING poiché ritenute irrilevanti ai fini del decidere e vertenti su circostanze provate e/o da provarsi documentalmente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Orbene deve essere respinta la contestazione relativa alla quantificazione dei canoni di locazione scaduti e non pagati atteso che l'estratto conto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo unitamente alla copia del contratto di locazione finanziaria documentano e ricostruiscono il credito vantato da SOCIETA' DI LEASING nei confronti degli opposenti che, dal canto loro, non forniscono prova alcuna atta a contestare le pretese creditorie né il proprio adempimento. Tant'è che *“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento...”* (Cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011). Per quel che attiene l'importo relativo al risarcimento del furto dell'autovettura oggetto del contratto di locazione finanziaria, deve osservarsi che l'art.170 bis del Codice delle Assicurazioni prevede espressamente che *“1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza ...1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori”*.

Tanto si evince anche dalla lettura dell'art. 26 delle condizioni di polizza della COMPAGNIA ASSICURATIVA depositate al n. 3 dalla AGENZIA ASSICURATIVA espressamente richiamato nella polizza *omissis* in cui è previsto che *“COMPAGNIA ASSICURATIVA si*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Ivana Antonica n. 5071 del 08 marzo 2018

obbliga (a).... - comunicare all'Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto ...". Nel caso di specie alcuna comunicazione è stata inviata al UTILIZZATORE E GARANTE né ad SOCIETA' DI LEASING proprietaria del veicolo concesso in locazione con contratto n. AS omissis da parte dell'AGENZIA ASSICURATIVA, né da parte della COMPAGNIA ASSICURATIVA e che in virtù del mancato pagamento del premio e della conseguente mancata copertura assicurativa gli odierni oppositori non hanno potuto ottenere il risarcimento spettante in caso di furto ed agli stessi è stato richiesto da parte di SOCIETA' DI LEASING il pagamento dell'indennizzo derivante dal furto così come previsto dagli artt. 17 e 23 delle condizioni generali di locazione finanziaria di veicoli privati.

La circostanza che vi sia stata la dimissione dell'AGENZIA ASSICURATIVA e la liberalizzazione del portafoglio non incide sulla responsabilità solidale contrattuale ed extra contrattuale delle due società chiamate in giudizio. Infatti *"....costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio"* (Cassazione 3462/2007).

Ed ancora *"La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico."* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10182 del 04/05/2009).

In definitiva il decreto ingiuntivo n. omissis/2013 deve essere confermato, ma COMPAGNIA ASSICURATIVA e AGENZIA ASSICURATIVA sono tenuti a manlevare gli oppositori dal pagamento dell'importo di € 45.346,49 relativo al risarcimento "furto" oltre agli interessi moratori dal 31.7.2011 alla data di pubblicazione della sentenza ed agli interessi legali dalla data di emissione della sentenza sino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) Conferma il decreto ingiuntivo n. omissis/2013 emesso in data 07.08.2013;
- b) Condanna COMPAGNIA ASSICURATIVA e AGENZIA ASSICURATIVA, in solido tra loro a manlevare UTILIZZATORE E GARANTE dal pagamento dell'importo di €. 45.346,49 oltre agli interessi moratori dal 31.7.2011 alla data di pubblicazione della sentenza ed agli interessi legali dalla data di emissione della sentenza sino al soddisfo;
- c) Condanna UTILIZZATORE E GARANTE, in solido tra loro, a rimborsare a SOCIETA' DI GESTIONE CREDITI le spese di lite, che si liquidano in €. 7.500,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- d) Condanna COMPAGNIA ASSICURATIVA e AGENZIA ASSICURATIVA, in solido tra loro a rimborsare a UTILIZZATORE E GARANTE l'importo di €. 338,00 per spese, ed 7.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali nonché alla restituzione delle spese lite come liquidate al punto c) in favore di SOCIETA' DI GESTIONE CREDITI nella misura del 90%.
- e) Compensa le spese nei confronti di AGENTE ASSICURATORE rimasto contumace.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Ivana Antonica n. 5071 del 08 marzo 2018

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Roma, 8 marzo 2018

Il Giudice
dott.ssa Ivana Antonica

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS